

TITOLO I COMPOSIZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

La FAPI, con codice fiscale 97069760839, regolarmente iscritta presso l'anagrafe tributaria a far data dal 06.02.2003, è un'associazione datoriale, libera e democratica, configurabile come ente non commerciale senza finalità di lucro.

La FAPI associa rappresenta ed assiste, avanti la pubblica Amministrazione e presso qualunque Ente operante nel territorio nazionale, le imprese organizzate in forma individuale o societaria che esercitano attività nell'ambito del commercio, dell'artigianato, del turismo dei servizi e delle industrie, del lavoro agricolo autonomo e dipendente e i titolari di pensione che comunque, si riconoscano nelle finalità della Associazione e ne accettino lo Statuto.

La FAPI ha sede in Roma e può istituire Delegazioni, Sedi (Federazioni regionale e provinciale) e Agenzie comunali e/o comprensoriali (Uffici) sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite in questo Statuto.

La FAPI ha durata illimitata e l'eventuale scioglimento è deliberato nel rispetto delle modalità stabilite in questo Statuto.

SCOPI

Art. 2

In particolare la F.A.P.I.:

- tutela gli interessi dei titolari delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione;
- promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- firma i contratti e gli accordi nazionali d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti.

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività imprenditoriali degli associati, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale nonché la promozione di Centri Assistenza Fiscale (CAF) e Centri Assistenza Agricola (CAA);
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale per il commercio, l'artigianato, il turismo,

l'agricoltura ed i servizi;

- può svolgere, previo accreditamento il Servizio Civile Nazionale;
- può istituire enti preposti ad attività inerenti " Centro Studi e Organi di Stampa";
- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- può intervenire presso la Pubblica Amministrazione ad ogni livello, oltre che presso Enti ed organizzazioni di categoria, per rappresentare e tutelare gli interessi dei propri associati;

OGGETTO SOCIALE

Art. 3

LA FAPI potrà, qualora l'organo cui è demandata l'amministrazione lo riterrà strumentale al raggiungimento dello scopo associativo, prestare garanzie reali e/o personali, anche fideiussorie, a favore di terzi, per obbligazioni assunte e/o da assumersi da parte di soggetti, persone fisiche o giuridiche, con o senza personalità giuridica, ivi comprese associazioni riconosciute o non riconosciute, comitati, patronati, fondazioni ed ogni altra istituzione di carattere pubblico o privato, aventi scopi analoghi od affini al proprio, ovvero collegati, anche solo tramite una partecipazione mediata, sia direttamente che indirettamente, all'associazione medesima. A tal fine, sarà sufficiente anche solo un collegamento derivante da una comunanza di scopi fra la FAPI ed il soggetto garantito, di modo che il raggiungimento dello scopo dell'uno consentirà o faciliterà il raggiungimento dello scopo dell'altro. Spetterà all'organo amministrativo valutare se sussistono le condizioni di cui sopra, anche tenuto conto dell'indirizzo politico, sindacale ed organizzativo della FAPI medesima e degli obiettivi designati.

AMMISSIONI SOCI

Art. 4

Possono iscriversi alla " F.A.P.I." i titolari delle imprese di cui all'art. 2 del presente Statuto nonché tutti i cittadini italiani titolari di pensione appartenenti alle varie categorie, sia pubblico che privato, i quali dichiarano espressamente di approvare la linea programmatica dello Statuto della F.A.P.I. Nazionale.

Possono chiedere di aderire alla FAPI altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della FAPI Nazionale.

I soci della " F.A.P.I." possono essere: ordinari e onorari.

Sono soci ordinari tutti quelli che risultano iscritti alla " F.A.P.I." da un triennio in regola con il pagamento delle quote associative annuali;

Possono essere eletti negli organi sociali i soci ordinari in regola con le quote associative.

I soci che in qualsiasi modo non abbiano provveduto al rinnovo della tessera entro il primo quadrimestre dell'anno decadono dalla " F.A.P.I." .

I soci dichiarati decaduti perdono l'anzianità per essere considerati socio ordinario.

Sono soci onorari coloro che per particolari meriti acquisiti nella vita sociale si sono distinti nella difesa degli interessi delle categorie rappresentate.

L'iscritto, con il solo fatto dell'iscrizione, attribuisce alla " F.A.P.I." il più ampio mandato di rappresentanza.

L'ammissione alla FAPI comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello presente, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della FAPI, nell'ambito degli scopi di quest'ultima.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari agenti sul territorio nazionale aventi finalità convergenti con la FAPI.

TITOLO II ORGANI DELLA FAPI

Art. 5

Sono organi della " FAPI":

- Il Congresso Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- La Direzione Nazionale;
- Il Segretario Nazionale;
- La Giunta Nazionale;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri;

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 6

Il congresso Nazionale ha luogo in via ordinaria ogni 4 anni su convocazione della Direzione Nazionale.

La regolare costituzione del Congresso implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri

iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.

Può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta la Direzione Nazionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno delle Associazioni Provinciali, che rappresentino almeno il 50% degli iscritti.

Il congresso è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le elezioni degli organi sociali dovranno aver luogo con il voto segreto se lo stesso viene richiesto da almeno il 20%(venti per cento) dei delegati partecipanti al Congresso.

Gli organi statutari sono eletti con le seguenti modalità di voto:

- 1 per acclamazione;
- 2 mediante votazione segreta su lista unica.

COMPITI DEL CONGRESSO

Art. 7

Spetta al Congresso Nazionale:

- eleggere il Presidente Nazionale della F.A.P.I.;
- eleggere la Direzione Nazionale;
- eleggere l'Assemblea Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- dibattere sulla problematica socio-economica dei soggetti rappresentati dalla "F.A.P.I.";
- apportare modifiche allo Statuto o il rilascio della delega alla direzione Nazionale per apportare modifiche allo Statuto;
- adempiere ad ogni altra attribuzione derivante dal presente Statuto, da leggi o da regolamenti

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 8

Il Presidente della F.A.P.I. è eletto dal Congresso nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli dirige e coordina l'attività della F.A.P.I. ed ha la firma degli atti nonché la rappresentanza legale della stessa.

- Provvede all'apertura dei conti correnti bancari e postali, intestati alla Associazione datoriale "F.A.P.I." ed opera sugli stessi;

30 aprile 2013

- designa i rappresentanti della F.A.P.I. presso gli organi istituzionali, politici, amministrativi tecnici;
- stabilisce l'eventuale organico e le funzioni degli uffici della F.A.P.I.;
- assume e licenzia il personale e delibera sui provvedimenti disciplinari relativi;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- firma i mandati di pagamento.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne esercita le attribuzioni secondo le indicazioni del Presidente stesso e le eventuali deliberazioni della Giunta Nazionale. E' facoltà del Presidente, conferire con delega espressa al Vice Presidente la competenza a compiere tutte le operazioni anche ordinarie di natura bancaria, quali a titolo esemplificativo l'accensione di conto correnti, la trattenuta assegni, la richiesta di utilizzo carta bancomat.

DIREZIONE NAZIONALE

Art. 9

La Direzione Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico- sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale.

La Direzione Nazionale, è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Direzione Nazionale, il Presidente deve provvedere entro dieci giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

La Direzione Nazionale è composta da un minimo di 19 fino ad un massimo di 29 componenti compreso il Presidente eletto dal Congresso. Decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Direzione Nazionale dura in carica quattro anni.

La Direzione Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, che stabilisce anche l'ordine del giorno, lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta con avvisi scritti mediante lettera raccomandata A.R. o fax recapitati presso il domicilio eletto contenente l'ordine del giorno dei lavori, almeno dieci giorni prima della data di convocazione o, in casi di particolare urgenza, mediante telegramma almeno tre giorni prima della convocazione medesima, contenente l'ordine del giorno dei lavori.

FUNZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Art. 10

La Direzione Nazionale:

- Promuove e delibera la costituzione del Patronato;
- Elege il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale dell'Ente di Patronato, designandone i rispettivi Presidenti, l'Amministratore delegato, e uno o più vice-presidenti.
- Promuove e delibera la costituzione di Organizzazioni, Enti, CAF IMPRESE, CAA, Istituti, Organismi e Società;
- Organizza e gestisce gli stessi, anche delegando la promozione e la gestione agli organi provinciali e/o regionali – esercitando su di essi un'azione di indirizzo e di controllo finalizzata a:
 - a. collegarne la strategia e le attività agli obiettivi della FAPI;
 - b. assicurare, attraverso di essi, un grado elevato di efficienza nei servizi agli associati ed alle strutture.
- convoca il congresso Nazionale della "F.A.P.I.";
- emana le norme congressuali e i criteri di partecipazione degli iscritti alle adunanze comunali e/o mandamentali dei delegati ai congressi Provinciali, Regionali e nazionali;
- elegge il Vicepresidente della "F.A.P.I." e della Giunta Nazionale;
- elegge, su proposta del Presidente, il Segretario Nazionale della "F.A.P.I.";
- elabora le proposte politiche da sottoporre alle istituzioni elettive pubbliche;
- organizza convegni e manifestazioni pubbliche;
- propone eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione del congresso;
- promuove e nomina gli organi amministrativi e di controllo del Centro Studi ed Organi di Stampa.

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 11

L'Assemblea Nazionale è formata dai presidenti provinciali e segretari provinciali pro-tempore della "F.A.P.I." regolarmente eletti dai Congressi Provinciali. E' costituita, altresì dai rappresentanti delle organizzazioni regionali, provinciali e mandamentali, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, in proporzione al numero degli iscritti.

Fanno, inoltre, parte dell'assemblea nazionale i presidenti, i segretari o coordinatori, i vice presidenti delle organizzazioni nazionali di categoria, in proporzione al numero degli iscritti.

Ne possono altresì fare parte amministratori di enti e società del sistema.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Nazionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza.

L'Assemblea Nazionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla FAPI al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di marzo ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei componenti.

La convocazione è fatta con avvisi scritti diramati mediante lettera o fax fatto recapitare presso la sede provinciale della "F.A.P.I." almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione o, in caso di particolare urgenza, mediante telegramma, almeno tre giorni prima di quello fissato per la convocazione medesima.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, ed ora della riunione degli argomenti da trattare che sono determinati dalla Direzione Nazionale. Le riunioni sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale che è sottoscritto dal presidente e dal facente funzioni di Segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 12

L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente della "F.A.P.I." nazionale quando fra un congresso e l'altro il presidente si dimette o viene a cessare dalla carica per impedimento permanente o per altra causa;
- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni; valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione da Presidente Nazionale;
- approva i rendiconti entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- delibera la relazione preventiva di spesa per ciascun anno finanziario;

SEGRETARIO NAZIONALE

30 aprile 2013

Art. 13

Il Segretario Nazionale è eletto dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente;

- Gestisce la contabilità ordinaria e straordinaria della "F.A.P.I." d'intesa con il Presidente, ne riferisce ogni tre mesi alla Giunta Nazionale;
- Prepara i mandati e gli ordinativi di pagamento; controlla i rendiconti delle Federazioni Regionali e Provinciali; elabora il rendiconto consuntivo e preventivo; redige la relazione amministrativa.

GIUNTA NAZIONALE

Art. 14

La Giunta Nazionale può essere composta da un minimo di nove componenti a 19 ed ha i seguenti compiti:

- predisporre, con il concorso del Segretario Nazionale il rendiconto preventivo e consuntivo della "F.A.P.I.";
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti espressamente dal presente Statuto all'Assemblea Nazionale o al Congresso Nazionale. La Giunta Nazionale potrà esercitare i poteri della Direzione Nazionale in caso di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporre alla direzione Nazionale i provvedimenti adottati alla ratifica nella riunione immediatamente successiva.
- nominare in caso di constatato irregolare funzionamento degli organi statutari, il Commissario presso le Federazioni Regionali e Provinciali.
- vigilare sull'osservanza delle norme del presente statuto da parte delle federazioni Provinciali e Regionali;
- stabilire la suddivisione delle quote associative annuali fra le sedi nazionali, regionali e provinciali;

La " F.A.P.I." risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente nazionale su mandato della Giunta Nazionale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal facente funzioni di segretario.

FUNZIONI DELLA GIUNTA NAZIONALE

Art. 15

La Giunta Nazionale

- nomina e revoca, su proposta del Presidente Nazionale e del Segretario Generale, i responsabili degli Uffici Centrali;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Nazionale;
- nomina i componenti degli organi statutari del CAF e delle società promosse;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- dispone, in via d'urgenza il commissariamento delle organizzazioni territoriali e di categoria. Il provvedimento deve essere ratificato dalla

Presidenza Nazionale nella prima riunione utile successiva il commissariamento;

- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza;
- approva la costituzione dei comitati promotori di nuove Federazioni Provinciali;
- fissa l'importo della tessera annuale di iscrizione dovuto dai soci.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 16

Il Collegio dei Revisori - eletto per acclamazione o mediante votazione segreta - è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e restano in carica fino alla celebrazione del Congresso Nazionale successivo.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

- controlla l'amministrazione della Associazione;
- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- presenta la relazione sul rendiconto annuale alla Assemblea Nazionale;

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve essere redatto verbale, trascritto in apposito registro è sottoscritto dagli intervenuti;

Il revisore che, senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni del Collegio in un esercizio decade dall'ufficio;

Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale senza diritto di voto.

Nel caso in cui i membri del collegio vengono a mancare per dimissioni o altra causa alla loro sostituzione provvede la Presidenza.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

Esso elegge nel suo ambito un Presidente, che dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente se invitato, partecipa, con voto consultivo, ai lavori della Giunta Nazionale.

Sono di competenza di predetto organo tutte le controversie che possono insorgere in materia di commissariamento nonché di ordine disciplinare che riguardano i singoli iscritti.

Il Collegio giudica come amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, ma in caso di accertate, gravi inadempienze o comportamento lesivo della dignità o dell'unità della "F.A.P.I.", può deliberare la sospensione fino ad un anno o la espulsione dalla "F.A.P.I."

Quando il provvedimento disciplinare riguarda un componente dell'Assemblea Nazionale, l'interessato può proporre appello alla Giunta Nazionale con richiesta motivata al Presidente nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 18

La "F.A.P.I." si articola su base regionale, provinciale, mandamentale e/o comunale.

DELEGAZIONI SEDI E AGENZIE

Art. 19

La FAPI può istituire Delegazioni, Sedi Ed Agenzie sia in Italia che all'estero. Vengono chiamate Delegazioni le sedi istituite dalla FAPI all'estero. vengono chiamate Agenzie gli Uffici istituiti dalla FAPI.

Vengono chiamate Sedi tutti gli uffici istituiti dalla FAPI in Capoluoghi di Regione e di Provincia, vengono chiamate Agenzie gli Uffici istituiti dalla FAPI in ambito comunale o zonale con competenze territoriali delimitate dal territorio di riferimento.

Le Agenzie operano dirette dipendenze della FAPI Nazionale ovvero, per delibera della Presidenza della FAPI, alle dipendenze della Delegazione o della Sede di riferimento.

ASSOCIAZIONI REGIONALI

Art. 20

La "F.A.P.I." Regionale è la struttura di direzione politica della "F.A.P.I." sul territorio.

Sono organi regionali della "F.A.P.I.":

- La Direzione Regionale;
- Il Presidente Regionale;
- Il Segretario Regionale;

Il Direttivo Regionale **è composto:**

- dai Presidenti e dai Segretari Provinciali nelle Regioni con più di due F.A.P.I. Provinciali.

Il Direttivo Regionale **si riunisce** almeno una volta ogni sei mesi in via ordinaria e ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o su richiesta

motivata e scritta da almeno un terzo dei componenti in via straordinaria.
Il Direttivo Regionale promuove ogni attività nell'ambito delle direttive della "F.A.P.I." Nazionale;
Il Presidente Regionale ed il Vice Presidente sono eletti dal Direttivo Regionale nel suo ambito.
Il Presidente Regionale della " F.A.P.I.", è anche il legale rappresentante dell'organizzazione nell'ambito territoriale.
La "F.A.P.I." Regionale risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente Regionale su mandato del Direttivo Regionale.

ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

Art. 21

La "F.A.P.I." Provinciale è la struttura primaria a carattere organizzativo della "F.A.P.I." Nazionale nel territorio.

Le Federazioni Provinciali sono costituite dalle Agenzie comunali e comprensoriali della stessa provincia.

Per la costituzione della Federazione Provinciale devono esservi almeno 3 (tre) agenzie locali, di cui almeno 1 (una) ubicata nel capoluogo di Provincia, che assommino almeno 250 (duecentocinquanta) unità tra associati ed iscritti delle associazioni aderenti del territorio della provincia.

La Federazione provinciale Fapi può essere costituita in ogni caso anche da una sola sede a condizione che conti almeno duecentocinquanta associati.

Spetta al Direttivo Provinciale della "F.A.P.I." costituire le sedi comunali e/o mandamentali in tutti i centri ove è possibile creare una base associativa capace di attivare iniziative previste da leggi regionali e nazionali.

Il responsabile comunale della "F.A.P.I." viene eletto dalla assemblea degli iscritti; il responsabile è anche legale rappresentante della sede comunale.

La composizione del Direttivo Provinciale è sempre dispari e non può essere inferiore a 9 (nove).

Sono organi provinciali della "F.A.P.I.":

- Il Congresso Provinciale;
- Il Direttivo Provinciale;
- Il Presidente;
- Il Segretario;

Il Congresso Provinciale, in preparazione del Congresso Nazionale, ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria su richiesta motivata di almeno metà dei componenti del Direttivo Provinciale.

Il Congresso Provinciale dibatte la problematica socio-economica dei propri associati e decide su iniziative in loro favore affrontabili nel territorio.

Art. 22

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Il Segretario Regionale è eletto dalla Direzione Regionale e il Segretario Provinciale è eletto dalla Direzione Provinciale.

Quando per dimissioni o altre cause viene a mancare la metà più uno dei componenti i Direttivi Regionali e Provinciali decadono.

In questi casi la Giunta Nazionale della "F.A.P.I." Nazionale nomina un Commissario che assume i poteri del Presidente del Direttivo Regionale o Provinciale il quale provvede a convocare, entro sei mesi, il Congresso.

La Giunta Nazionale della "F.A.P.I." Nazionale, per comprovate irregolarità organizzative e finanziarie, può altresì dichiarare sciolto il Direttivo Regionale o Provinciale e nominare un Commissario.

Il Commissario dura in carica sei mesi ed il suo mandato può essere rinnovato, dopo di che su apposita delibera della Giunta Nazionale della "F.A.P.I." Nazionale deve essere convocato e celebrato il Congresso straordinario della "F.A.P.I." Provinciale interessata.

Art. 23

NORME GENERALI

In ogni sede F.A.P.I. Regionale, Provinciale, mandamentale e Comunale, organizzata secondo le modalità del presente Statuto:

- a) E' fatto obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti secondo le modalità previste per le assemblee dal presente statuto.
- b) E' garantita l'eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del codice civile sulla sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti.
- c) E' fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa tenere aggiornato il registro dei soci, il registro delle assemblee e degli organi deliberanti, il registro delle entrate e delle uscite.
- d) Deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci; alle riunioni degli organi collegiali; delle relative deliberazioni; dei bilanci o rendiconti.
- e) Possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali della "F.A.P.I." nei confronti degli iscritti associati o partecipanti;
- f) Tutti i dati contabili debbono essere a disposizione degli iscritti e della Giunta Nazionale "F.A.P.I." ogni qualvolta vengono richiesti.
- g) Le Assemblee degli iscritti devono essere convocate con avviso affisso

30 aprile 2013

nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima la data di convocazione, indicando giorno, ora e luogo della riunione e relativo ordine del giorno.

h) Tutte le decisioni spettanti agli organi statutari, ai vari livelli organizzativi, siano esse di carattere politico o anche di natura amministrativa, devono essere assunte per iscritto e riportate in un apposito registro di verbali di ciascuna struttura Statutaria.

i) Gli atti al di fuori di quanto previsto dal presente articolo sono nulli di fatto e di diritto.

Spetta alla Giunta Nazionale ed alle Associazioni Regionali e Provinciali la corretta tenuta del registro degli iscritti e degli elenchi aggiornati dei responsabili comunali e degli organi provinciali.

Art. 24

DIRIGENTI

I dirigenti sindacali dell'Associazione FAPI rientrano tra i soggetti considerati dal D.lgs. 504/1996 art. 3 ed in coerenza con la legge 300/70.



TITOLO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PERIFERICA DI CATEGORIA

Art. 25

ORGANIZZAZIONE E COMPITI

Gli associati alla FAPI si organizzano sindacalmente per categorie.

I sindacati di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della FAPI alla formazione della quale concorrono.

Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.

Stipulano i contratti Nazionali di lavoro e gli altri accordi di categoria congiuntamente alla FAPI Nazionale.

Si articolano territorialmente in sindacati regionali e provinciali di categoria, nell'ambito della struttura confederale.

Eleggono i rispettivi presidenti nazionali coinvolgendo l'organizzazione confederale nazionale.

I sindacati nazionali, regionali e provinciali effettuano le loro assemblee elettive di norma ogni quattro anni.

Ciascuna organizzazione di categoria è dotata di un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.

E' salvaguardata l'autonomia organizzativo-gestionale interna delle organizzazioni di categoria.

Art. 26
ORGANI E STATUTI

Organi di ciascun sindacato di categoria sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il collegio dei Probiviri;

TITOLO V

Art. 27

PATRIMONIO

Il patrimonio della "F.A.P.I." è costituito dai beni mobili ed immobili che, per acquisto o per altre cause, vengono in proprietà, nonché da eventuali lasciti e donazioni.

Le "F.A.P.I." Provinciali e Mandamentali sono tenute a versare ai competenti organi nazionali e regionali della "F.A.P.I." la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto.

L'entità del contributo o quota associativa spettante alla "F.A.P.I." Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza Nazionale.

Le quote associative della "F.A.P.I." sono costituite da trattenute sindacali su delega dell'iscritto o dall'importo fissato per la tessera annuale pagato in forma diretta dall'associato. Le quote associative sono comunque intrasmissibili.

Entro il 30 aprile di ciascun anno le "F.A.P.I." Provinciali devono inviare alla F.A.P.I. Nazionale e Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.

30 aprile 2013

Art. 28

AUTONOMIA PATRIMONIALE

Le FAPI Regionali, Provinciali e le Agenzie Comunali FAPI hanno un proprio statuto e godono di autonomia giuridica, amministrativa e contabile.

La FAPI Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalle FAPI Regionali, Provinciali e dalle Agenzie Comunali FAPI.

Le FAPI Regionali, Provinciali, e le Agenzie comunali FAPI possono essere sottoposte al controllo amministrativo e contabile degli organi della FAPI Nazionale.

Art. 29

SCIoglimento

Per lo scioglimento della "F.A.P.I." è necessaria la deliberazione del Congresso Nazionale con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati regolarmente eletti ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei delegati presenti. In seconda convocazione con la maggioranza dei delegati presenti.

In caso di scioglimento della "F.A.P.I." il patrimonio disponibile, dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni costituenti il passivo, sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione durante la vita della "F.A.P.I." salvo che la destinazione, o la distribuzione, non sia imposta dalla legge.

**TITOLO VI
ASSOCIATI**

Art. 30

TESSERA ANNUALE

La FAPI Nazionale emette una tessera annuale per ogni associato.

Art. 31

DOVERI DELL'ASSOCIATO

L'associato deve:

- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della FAPI;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.

Art.32

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato cessa:

- per dimissioni, purchè ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- per cessazione dell'attività;
- per espulsione;
- per incompatibilità;
- per morosità in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall'organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art.33

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la FAPI incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere dettate dal Regolamento di attuazione di cui all'art.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Presidenza della organizzazione cui appartiene l'associato. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri competente per territorio che decide in ultima istanza.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Art. 34

PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

LA F.A.P.I. per meglio garantire, assistere e tutelare gli interessi degli associati e comunque dei lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati promuove e costituisce ai sensi della normativa vigente, il Patronato di Previdenza sociale, coordinandone ad ogni livello e nel rispetto del suo Statuto, l'attività.

La F.A.P.I., in attesa della costituzione e del riconoscimento del proprio Patronato di assistenza, onde garantire agli associati la tutela dei diritti sociali, può stipulare accordi e/o convenzioni con istituti di patronato legalmente riconosciuti e/o con le associazioni promotrici degli stessi.

Gli organi amministrativi e di controllo del Patronato vengono nominati dalla Direzione Nazionale della F.A.P.I. che indica anche il Presidente.

TITOLO VII CONTROLLO E AUTONOMIA

Art. 35

COMMISSARIAMENTO

Per gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Direzione Nazionale – o in via d'urgenza la Giunta Nazionale – può sciogliere o sospendere gli organi statuari delle organizzazioni regionali, provinciali e mandamentali, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.

Art. 36

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

Per adeguare le strutture associative della "F.A.P.I." ai vari livelli organizzativi, è fatto obbligo alle organizzazioni territoriali di adeguare entro sei mesi dall'avvenuta approvazione il presente Statuto.

Ogni Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza Nazionale della "F.A.P.I."

Art. 37

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate:

- 1) dal congresso nazionale, in prima convocazione, dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e, a maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione;
- 2) dalla Direzione Nazionale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, su delega della dell'Assemblea Nazionale o del Congresso Nazionale.

30 aprile 2013

TITOLO VIII

Art. 38

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La Direzione Nazionale, - in deroga allo Statuto, per le sedi in cui l'Organizzazione è in fase di costituzione, in attesa di regolari elezioni, - provvede a nominare provvisoriamente i Segretari Regionali e Provinciali con il compito di convocare, entro dodici mesi dalle nomine, i rispettivi congressi. La Direzione Nazionale potrà derogare le norme dello Statuto fino al completamento della struttura organizzativa prevista dal medesimo. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli articoli del Codice Civile ed altre norme vigenti in materia.

Art. 39

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Nazionale.

Art. 40

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto aggiornato e approvato dal III congresso nazionale della FAPI entra immediatamente in vigore onde consentire al congresso stesso l'elezione degli organismi statutari nazionale.

Il congresso attribuisce al presidente nazionale eletto dal consiglio nazionale espresso mandato per l'espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti di legge che si rendessero necessari per la regolarizzazione e la registrazione del presente statuto.

Il presente Statuto viene depositato dal Presidente o da un suo delegato, nelle forme di legge, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione insieme al verbale di elezione degli organi statutari previsti nello stesso statuto FAPI.

